

C-312/19**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di ricevimento:**

16 aprile 2019

Giudice del rinvio:

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituania)

Data della decisione di rinvio:

10 aprile 2019

Ricorrente:

XT

Convenuto:

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (Ispettorato tributario nazionale presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania)

Oggetto del procedimento principale

Controversia fiscale relativa alla decisione del Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (Ispettorato tributario nazionale di Vilnius; in prosieguo: l'«ITN di Vilnius»), del 3 novembre 2015, che approva il rapporto di ispezione con cui si chiedeva al ricorrente, tra l'altro, di pagare l'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l'«IVA») quantificata in EUR 39 586,71 e gli interessi di mora sull'IVA pari a EUR 11 695, nonché si comminava al medesimo un'ammenda sull'IVA pari a EUR 3 959.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Rinvio pregiudiziale a norma dell'articolo 267, terzo comma, del TFUE finalizzato all'interpretazione delle disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: la «direttiva IVA») nella misura in cui esse attengono alla

dimostrazione dell'«indipendenza» dell'attività di un partecipante in attività congiunte e la ripartizione delle passività fiscali tra i partecipanti in attività congiunte.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto debbano essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, non si può ritenere che una persona fisica quale il ricorrente abbia esercitato l'attività (economica) in questione in modo indipendente e sia tenuto a pagare personalmente l'imposta sul valore aggiunto relativa alle operazioni contestate, ossia se, ai fini dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, l'attività congiunta/impresa congiunta (i partecipanti alle attività congiunte collettivamente; nella fattispecie di cui trattasi, il ricorrente e il suo partner commerciale collettivamente) – che secondo il diritto nazionale non è considerato soggetto passivo e non gode di personalità giuridica – e non solo una persona fisica quale il ricorrente debba essere considerato soggetto passivo responsabile delle obbligazioni di cui trattasi.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, l'IVA è pagata individualmente da ciascuno dei partecipanti (nella fattispecie in esame, il ricorrente e il suo partner commerciale) all'attività congiunta/impresa congiunta – che, secondo il diritto nazionale, non costituisce soggetto passivo e non ha personalità giuridica – per la parte di ciascun pagamento ricevuto da essi come corrispettivo (o esigibile o dovuto da essi) per le cessioni imponibili di beni immobili. Se l'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle della fattispecie in esame, il volume d'affari annuo di cui alla citata disposizione è stabilito prendendo in considerazione il reddito complessivo delle attività congiunte (ricavato collettivamente dai partecipanti alle attività congiunte).

Disposizioni del diritto dell'Unione fatte valere

Articoli 9, paragrafo 1, 193 e 287 della direttiva IVA.

Disposizioni nazionali fatte valere

Le seguenti disposizioni della Lietuvos Respublikos pridėtinės mokesčio įstatymas (legge della Repubblica di Lituania in materia di imposta sul valore

aggiunto; in prosieguo: la «legge sull’IVA») si applicano ai fatti della causa principale:

- Articolo 2, paragrafo 2: «[p]er “soggetto passivo” si intende un soggetto passivo della Repubblica di Lituania o di uno Stato estero»;
- Articolo 2, paragrafo 15: «[p]er “soggetto passivo della Repubblica di Lituania” si intende una persona giuridica o fisica della Repubblica di Lituania che svolge attività economiche di qualsiasi tipo, nonché un organismo di investimento collettivo stabilito nella Repubblica di Lituania che non ha lo status di persona giuridica e opera come fondo di investimento»;
- Articolo 71, paragrafo 1: «[l]’obbligo di registrarsi ai fini dell’IVA nonché di calcolare l’IVA e di versarla allo Stato incombe ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio nazionale (...). La persona tenuta a registrarsi ai fini dell’IVA deve presentare la relativa domanda di registrazione».
- Articolo 71, paragrafo 2: «[f]atto salvo il paragrafo 1 dell’[articolo 71 della legge sull’IVA], un soggetto passivo della Repubblica di Lituania non è tenuto a presentare una domanda di registrazione ai fini dell’IVA né a calcolare l’IVA e a versarla allo Stato secondo le modalità stabilite (...), quando l’importo annuo totale del corrispettivo negli ultimi 12 mesi per i beni ceduti e/o i servizi prestati nel territorio nazionale, nell’esercizio di attività economiche, non ha superato la somma di LTL 155 000. Si inizia a calcolare l’IVA dal mese in cui tale soglia viene superata. Non si calcola l’IVA per i beni ceduti e i servizi prestati il cui corrispettivo non abbia superato l’importo specificato di LTL 155 000. (...)».
- Articolo 71, paragrafo 4: «[l]a mancata presentazione di una domanda di registrazione ai fini dell’IVA (...) non esenta un soggetto passivo dall’obbligo di calcolare l’IVA per i beni e/o i servizi da esso ceduti o resi (...) e di versarla allo Stato (...)».
- Articolo 79, paragrafo 1: «[u]n soggetto passivo (...) è tenuto a documentare le cessioni di beni o le prestazioni di servizi effettuate mediante una fattura IVA (...)».
- Articolo 79, paragrafo 5: «[s]econdo le modalità e nei casi stabiliti dal governo della Repubblica di Lituania o da un’istituzione da esso autorizzata, i beni ceduti o i servizi prestati congiuntamente da più soggetti passivi IVA possono essere documentati in un’unica fattura».

Le seguenti disposizioni della Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (codice civile della Repubblica di Lituania) sono applicabili ai fatti di cui al procedimento principale:

- articolo 6.969, paragrafo 1: «[c]on un accordo per lo svolgimento di attività congiunte (in partenariato), due o più persone (partner) che collaborano mediante i propri beni, il proprio lavoro o le proprie conoscenze, si impegnano ad agire congiuntamente per un determinato obiettivo o talune attività che non sono contrarie alla legge»;
- articolo 6.971, paragrafo 1: «[i] beni conferiti dai partner, che in precedenza erano di loro proprietà, nonché la produzione durante le attività congiunte e il reddito e i frutti da esse derivanti, sono in comproprietà pro quota parte di tutti i partner, fatto salvo quando diversamente stabilito dalla legge o dall'accordo per lo svolgimento di attività congiunte»;
- articolo 6.972, paragrafo 1 e 2: «[n]ella gestione degli affari comuni, ciascuno dei partner ha diritto di agire per conto di tutti i partner, salvo nel caso in cui l'accordo per lo svolgimento di attività congiunte preveda che gli affari comuni siano gestiti da uno dei partner o da tutti i partner collettivamente. Nel caso di rapporti con terzi, il diritto di un partner di concludere le operazioni per conto di tutti i partner è attestato da una procura rilasciata dagli altri partner o dall'accordo per lo svolgimento di attività congiunte»;
- articolo 6.974, paragrafo 1: «[l]'imputazione delle spese e delle perdite comuni relative alle attività congiunte è stabilita dall'accordo per lo svolgimento di attività congiunte. In mancanza di detto accordo, ciascun partner è responsabile delle spese e delle perdite comuni in proporzione all'importo della sua quota»;
- articolo 6.975, paragrafo 3: «[s]e l'accordo per lo svolgimento di attività congiunte è collegato all'attività commerciale dei partner, tutti i partner sono responsabili in solido relativamente alle obbligazioni comuni, indipendentemente dal fondamento delle suddette obbligazioni».

Breve illustrazione dei fatti e del procedimento principale

- 1 Nel procedimento è stato accertato che il 19 febbraio 2010 il ricorrente e un'altra persona fisica (in prosieguo: il «partner commerciale») hanno stipulato un accordo per lo svolgimento di attività congiunte al fine di cooperare nella costruzione di un immobile residenziale a Vilnius o nell'area limitrofa.
- 2 Il 25 aprile 2010 il ricorrente, insieme al partner commerciale, ha deciso di acquistare una particella di terreno agricolo di 0,5 ettari nel distretto di Vilnius. Il 27 aprile 2010 il ricorrente e i proprietari di detta particella hanno firmato un contratto di vendita per la particella di terreno. Il partner commerciale ha contribuito per il 70% e il ricorrente ha contribuito per il 30% dell'importo dell'operazione. Essi hanno deciso di registrare la proprietà della particella di terra a nome del ricorrente.

- 3 Il 5 maggio 2010 il ricorrente e il partner commerciale hanno deciso di costruire un complesso di cinque edifici, di incaricare il ricorrente ad occuparsi di tutti i documenti necessari per la costruzione e di incaricare la società a responsabilità limitata Konsela (in prosieguo: la «Konsela UAB»), il cui amministratore era il ricorrente, della gestione della costruzione.
- 4 Il 2 novembre 2010 il ricorrente ha ricevuto un permesso di costruzione rilasciato a suo nome dall'autorità municipale del distretto di Vilnius con il quale si autorizzava la costruzione di cinque edifici sulla particella di terreno di 0,5 ha. Il 22 aprile 2010 il contratto di costruzione è stato stipulato e firmato dal ricorrente, in qualità di cliente, e dal rappresentante della Konsela UAB. Il 15 febbraio 2011, l'appaltatore ha emesso una fattura IVA relativa alla costruzione degli edifici da 1 a 4 e, l'11 febbraio 2013, ha emesso un'altra fattura IVA per la costruzione dell'edificio 5.
- 5 Con decisione del 2 dicembre 2010, il ricorrente e il partner commerciale hanno deciso di vendere l'edificio 1 unitamente a una parte della particella di terreno e di utilizzare l'importo ricevuto per la costruzione, insieme all'appaltatore. I suddetti beni immobili sono stati venduti mediante un contratto di vendita il 14 dicembre 2010 stipulato tra il ricorrente e gli acquirenti (persone fisiche), che prevedeva la vendita dell'edificio e di una parte della particella di terreno e specificava le norme dettagliate per l'uso di quest'ultima.
- 6 Il 10 gennaio 2011 il ricorrente e il partner commerciale hanno concluso un accordo avente ad oggetto la cessazione dell'accordo per lo svolgimento di attività congiunte del 19 febbraio 2010 e la divisione della proprietà e del passivo. In base a tale accordo, si è deciso di porre fine all'accordo di attività congiunte e di concedere al partner commerciale il diritto sui beni realizzati (edifici 4 e 5), mentre il ricorrente si è impegnato a rimborsare entro il 2017 al partner commerciale la differenza tra i suoi conferimenti e la quota di beni comuni ricevuti per un importo pari a LTL 300 000 (EUR 86 886). In base al suddetto accordo, gli edifici 1 e 3 sono stati attribuiti al ricorrente.
- 7 Gli edifici 2 e 3, unitamente alle parti della particella di terreno pertinenziali, sono stati oggetto di contratti di vendita conclusi tra il ricorrente e persone fisiche, rispettivamente il 30 maggio 2011 e il 13 novembre 2012.
- 8 Il 1° febbraio 2013, il ricorrente e il partner commerciale hanno redatto un atto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà (alienazione) in cui si stabiliva che, in base all'accordo del 10 gennaio 2011, il ricorrente trasferiva al partner commerciale gli edifici 4 e 5 e le parti pertinenziali della particella di terreno.
- 9 Con decisione del 6 febbraio 2013, ai sensi dell'accordo per lo svolgimento di attività congiunte del 19 febbraio 2010, il ricorrente e il partner commerciale hanno convenuto che il ricorrente avrebbe venduto l'edificio 5 e la parte pertinenziale della particella di terreno, registrati a suo nome, trasferendo immediatamente l'importo ricevuto al partner commerciale. Con contratto di

vendita del 13 febbraio 2013, il suddetto immobile è stato venduto a una persona giuridica stabilita in Lituania.

- 10 Il ricorrente e il partner commerciale non hanno considerato le suddette vendite di beni immobili effettuate il 14 dicembre 2010, il 30 maggio 2011, il 13 novembre 2012 e il 13 febbraio 2013 (in prosieguo, collettivamente: le «cessioni contestate») come attività (economiche) soggette a IVA, per cui essi non hanno calcolato né identificato l'IVA che gli acquirenti avrebbero dovuto corrispondere (non hanno emesso fatture IVA), non hanno dichiarato né versato l'IVA né si sono avvalsi di una detrazione IVA.
- 11 Dopo aver effettuato un controllo fiscale nei confronti del ricorrente per quanto riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche (in prosieguo: l'«IRPEF») e l'IVA per il periodo 2010-2013, l'amministrazione tributaria locale ha qualificato le cessioni contestate come un'unica attività soggetta a IVA e ha ritenuto che il ricorrente fosse il soggetto passivo responsabile dell'adempimento degli obblighi in materia di IVA relativi a (tutte le) suddette cessioni. Di conseguenza, con decisione del 3 novembre 2015 che ha approvato il verbale del controllo fiscale, l'ITN di Vilnius ha confermato l'IVA aggiuntiva calcolata nel verbale del controllo fiscale e i relativi importi (gli interessi di mora e l'ammenda).
- 12 Dopo avere esaminato l'impugnazione presentata avverso la suddetta decisione dell'amministrazione tributaria locale, la resistente, con decisione del 3 marzo 2016, ha confermato la decisione dell'ITN di Vilnius. Le impugnazioni del ricorrente sono state respinte anche con decisione della Mokestinių ginčų komisija (Commissione per il contenzioso tributario) del 18 luglio 2016 e con decisione del Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale, Vilnius), contestata in secondo grado.
- 13 Occorre precisare in particolare che, nel calcolo dell'IVA dovuta, l'amministrazione tributaria locale ha riconosciuto, di propria iniziativa, il diritto del ricorrente di detrarre l'IVA in considerazione delle summenzionate fatture IVA emesse dalla Konsela UAB e ha calcolato gli importi dell'IVA contestati, previa detrazione dell'IVA per l'acquisto (costruzione) dei suddetti edifici.

Motivi del giudice del rinvio

- 14 In circostanze come quelle della presente fattispecie, si chiede in primo luogo se il soggetto passivo responsabile di tali obblighi debba essere considerato come costituito unicamente dal ricorrente o da entrambi i partecipanti alle attività congiunte, ossia dall'attività congiunta/impresa congiunta (il ricorrente e il partner commerciale collettivamente). Nella fattispecie in esame, l'amministrazione tributaria locale e il convenuto non hanno considerato e messo in dubbio l'esistenza dell'attività congiunta.

«Indipendenza» dell'attività di un partecipante allo svolgimento di attività congiunte

- 15 La legge sull'IVA, applicabile ai rapporti giuridici in questione, è stata adottata nel diritto nazionale, tra l'altro, ai fini dell'attuazione della direttiva IVA, il cui articolo 193 prevede che l'IVA è dovuta da un soggetto passivo che effettua cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili.
- 16 La Corte di giustizia ha affermato che l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA dà una definizione ampia della nozione di «soggetto passivo», incentrata sull'indipendenza nell'esercizio di un'attività economica nel senso che tutte le persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, e anche gli enti privi di personalità giuridica che obiettivamente soddisfino i criteri di cui a tale disposizione, devono essere considerate soggette all'IVA (sentenza del 12 ottobre 2016, Nigl e a., C-340/15, punto 27).
- 17 L'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA indica che una delle caratteristiche necessarie di un soggetto passivo è l'indipendenza della sua attività economica, che deve essere stabilita verificando se la persona interessata svolga le sue attività in nome proprio, per proprio conto e sotto la propria responsabilità, nonché se essa si assuma il rischio economico legato all'esercizio di dette attività (v., ad esempio, le sentenze del 27 gennaio 2000, Heerma, C-23/98, punto 18; del 18 ottobre 2007, Van der Steen, C-355/06, punto 23; e del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14, punto 34). L'indipendenza delle attività deve essere stabilita tenendo conto dei criteri elencati ai punti 34 e 35 della sentenza del 29 settembre 2015, Gmina Wrocław, C-276/14.
- 18 Il fatto che l'amministrazione tributaria non sia riuscita a confutare le circostanze relative al suddetto accordo per lo svolgimento di attività congiunte e che il fascicolo non contenga dati che confutano dette circostanze, suscita dubbi rispetto all'accettazione del fatto che il ricorrente abbia svolto un'attività economica «indipendente» ai fini della direttiva IVA. Infatti:
- 1) come risulta, ad esempio, dal suddetto accordo per lo svolgimento di attività congiunte, gli attivi comuni prodotti e le passività assunte nel corso dell'attività sono stati ripartiti tra i partecipanti secondo un metodo consolidato, il che significa che, poiché l'attività comune non è stata negata, probabilmente non vi sono motivi per ritenere che il ricorrente abbia effettuato le cessioni contestate esclusivamente a proprio rischio economico;
 - 2) poiché l'amministrazione tributaria non ha sollevato dubbi e ha persino confermato sostanzialmente che il ricorrente assumeva insieme al partner commerciale decisioni su questioni relative all'acquisto, alla produzione (costruzione) e alla vendita dei beni immobili in questione, e poiché il fascicolo non contiene alcuna informazione contraria, si deve ritenere che il ricorrente non possa neanche avere preso autonomamente le decisioni relative alle cessioni effettuate nel corso delle attività contestate;
 - 3) poiché l'amministrazione tributaria ha classificato il reddito ai fini IRPEF – vale a dire, in sostanza, il corrispettivo per i beni immobili venduti – come

ricevuto sia dal ricorrente sia dal suo partner commerciale, si può ritenere che il reddito relativo alle cessioni contestate non sia reddito del ricorrente;

4) in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, il semplice fatto che il ricorrente fosse il soggetto iscritto nel registro immobiliare come proprietario dei beni immobili oggetto di contestazione e come colui che ha concluso i contratti di vendita non dimostra di per sé che il ricorrente abbia preso decisioni autonome sulle cessioni contestate;

5) si deve ritenere altresì che, poiché le suddette circostanze relative alla partecipazione del partner commerciale non sono state smentite, il ricorrente non può essere automaticamente riconosciuto come soggetto che ha deciso autonomamente circa il trasferimento agli acquirenti del potere di disporre dei beni, ossia la cessione dei beni (articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA).

- 19 In tali circostanze si può ragionevolmente ritenere che – nell'ipotesi, in questa fase dell'esame della fattispecie, che le cessioni contestate debbano essere considerate un'attività economica soggetta all'IVA – i criteri per definire un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA possano oggettivamente essere soddisfatti dal ricorrente e dal partner commerciale, avendo essi agito congiuntamente nel quadro dell'accordo per lo svolgimento di attività congiunte, ma non dal solo ricorrente. Occorre pertanto ritenere che, ai fini dell'articolo 193 della direttiva IVA, il ricorrente potrebbe forse non essere considerato individualmente responsabile degli obblighi IVA derivanti dalle cessioni contestate.
- 20 D'altro canto, come risulta dal fascicolo, è solo il ricorrente ad essere stato coinvolto nei rapporti con terzi, comprese le cessioni contestate: la particella di terreno è stata acquistata a suo nome, così come a suo nome è stato rilasciato il permesso di costruzione e concluso il contratto d'opera; egli ha concluso a suo nome i contratti di vendita per i suddetti edifici e le particelle di terreno pertinenziali e tali contratti non facevano riferimento all'accordo per lo svolgimento di attività congiunte, per cui si può ragionevolmente ritenere che gli acquirenti coinvolti nelle cessioni contestate non fossero a conoscenza del partner commerciale. In altre parole, le azioni relative alla costruzione e alla vendita degli edifici sono state effettivamente realizzate dal solo ricorrente, mentre il partner commerciale si è in sostanza limitato a cofinanziare l'acquisto della particella di terreno.
- 21 Va osservato che la Corte di giustizia ha affermato che, ai fini di un'uniforme applicazione della direttiva IVA, occorre, in particolare, che la nozione di «soggetto passivo» definita nel titolo III della direttiva medesima, sia oggetto di interpretazione autonoma e uniforme (v. sentenza del 17 settembre 2014, Skandia Sverige, C-7/13, punto 23).
- 22 È pertanto opportuno sottoporre la prima questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.

Ripartizione delle passività fiscali tra i partecipanti alle attività congiunte

- 23 Qualora la Corte di giustizia stabilisca che, ai fini degli articoli 9, paragrafo 1, e 193 della direttiva IVA, entrambi i partecipanti alle attività congiunte, e non solo il ricorrente, debbano comunque essere considerati soggetti passivi per le obbligazioni di cui trattasi, si pone la questione di come debbano essere ripartite le passività fiscali.
- 24 Infatti, come già indicato, in base alla regola generale stabilita dal diritto nazionale, sono riconosciuti come soggetti passivi della Repubblica di Lituania solo le persone fisiche e giuridiche, nonché i suddetti organismi di investimento collettivo. Le disposizioni nazionali relative ai rapporti giuridici in questione non prevedono che le persone fisiche che agiscono nell'ambito di un accordo per lo svolgimento di attività congiunte debbano essere considerate un soggetto passivo unico nell'accezione di cui alle disposizioni della legge sull'IVA; inoltre, esse non prevedono che una sola di tali persone fisiche sia responsabile di tutte le obbligazioni associate alle attività economiche (imponibili) congiunte, quando, come nella fattispecie in esame, la cessione di beni avviene senza emissione di fattura IVA.
- 25 Tuttavia, anche se nella fattispecie in esame l'attività congiunta/il partenariato, che ai sensi del diritto nazionale è privo di personalità giuridica, soddisfa i criteri previsti per un soggetto passivo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, le suddette norme nazionali non dovrebbero esentare i partecipanti alle attività comuni dall'obbligo di versare l'IVA corrispondente.
- 26 Si deve ritenere che, in assenza di (speciali) disposizioni di legge in proposito, in caso di attività economiche soggette all'IVA esercitate da persone fisiche come attività congiunte, l'IVA sulle cessioni di beni che rientrano nell'ambito di tali attività e sono effettuate senza emissione di fattura IVA deve essere calcolata e pagata da ciascun partecipante alle attività, nelle rispettive proporzioni.
- 27 Per quanto riguarda dette proporzioni, va osservato che l'IVA è calcolata sulla base imponibile che, conformemente alla regola generale, è il corrispettivo totale che il fornitore di beni o servizi ha ricevuto o riceverà dall'acquirente. Poiché la base imponibile è costituita dal corrispettivo realmente ricevuto e l'amministrazione tributaria non può riscuotere a titolo di IVA un importo superiore quello percepito dal soggetto passivo (sentenza del 6 dicembre 2018, *Tratave*, C-672/17, punto 29), si deve ritenere che, nella fattispecie in esame, i partecipanti alle attività congiunte sono tenuti a rispettare gli obblighi relativi all'IVA secondo le rispettive quote del corrispettivo ricevuto, le quali sono calcolate con riferimento alla base imponibile.
- 28 Di conseguenza, è opportuno sottoporre anche la prima parte della seconda questione alla Corte di giustizia perché si pronunci in via pregiudiziale.

Applicazione dell'articolo 287 della direttiva IVA

- 29 Nella fattispecie in esame è pertinente anche la questione dell'applicazione dell'articolo 71, paragrafo 2, della legge sull'IVA, vale a dire se, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, la soglia del fatturato annuale (12 mesi) prevista dalla suddetta disposizione, il cui superamento comporta, ai sensi del diritto nazionale, l'obbligo di iscrizione come soggetto passivo IVA nonché l'obbligo di calcolare e versare l'IVA, si applichi (1) congiuntamente ai partecipanti alle attività comuni (calcolata in base al reddito totale delle attività comuni) oppure (2) singolarmente a ciascun partecipante alle attività comuni (calcolata sulla base del reddito percepito individualmente da ciascun partecipante alle attività comuni).
- 30 L'articolo 287, paragrafo 11, della direttiva IVA stabilisce che gli Stati membri che hanno aderito dopo il 1° gennaio 1978 possono applicare una franchigia d'imposta ai soggetti passivi il cui volume d'affari annuo, nel caso della Lituania, è pari o inferiore a EUR 29 000. Occorre notare che la decisione di esecuzione 2011/335/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, ha elevato detto importo, a titolo provvisorio, a EUR 45 000.
- 31 Va osservato al riguardo che, come risulta dal considerando 5 della direttiva IVA, un sistema d'IVA raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l'imposta è riscossa nel modo più generale possibile. Ciò sembra implicare che, quando, in circostanze come quelle di cui alla fattispecie in esame, l'attività congiunta/il partenariato (i partecipanti alle attività congiunte) costituisca un soggetto passivo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva IVA, gli specifici obblighi di ciascuno dei partecipanti dovrebbero essere stabiliti tenendo conto della soglia del volume d'affari annuo, fissata all'articolo 287 della direttiva IVA in relazione all'entità complessiva delle attività congiunte (al volume d'affari indicato all'articolo 288 della direttiva IVA), a prescindere dal modo in cui i redditi ottenuti da tali attività siano ripartiti tra i partecipanti.
- 32 D'altro canto, in base alle disposizioni del diritto nazionale, l'attività congiunta/il partenariato, che è privo di personalità giuridica, non è considerato soggetto passivo. Inoltre, come risulta dalla prassi amministrativa, quando una cessione imponibile è effettuata da coniugi cedenti beni in comproprietà, essi sono considerati soggetti passivi distinti e il loro fatturato, ai sensi delle disposizioni nazionali che sono in linea con e/o recepiscono l'articolo 287 della direttiva IVA, è valutato separatamente: il coniuge è esonerato dall'obbligo di pagare l'IVA nel caso in cui la parte di cessione a lui imputabile non superi la suddetta soglia di fatturato, anche se la cessione congiunta effettuata dai coniugi ha superato tale soglia.
- 33 Di conseguenza, occorre sottoporre alla Corte di giustizia anche la seconda parte della seconda questione.